

Al comma 1, capoverso Art. 441, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Resta salva in tal caso l'applicabilità dell'articolo 423.

26. 5. La Commissione.

Al comma 1, capoverso ART. 441, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5 le parti possono indicare nuove prove.

26. 3. Pecorella.

Al comma 1, capoverso ART. 441, sopprimere il comma 6.

26. 4. Pecorella.

(A.C. 411 - sezione 25)

ARTICOLO 27 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 27.

1. All'articolo 442 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all'articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell'udienza »;

b) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta ».

(A.C. 411 - sezione 26)

ARTICOLO 28 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 28.

1. All'articolo 443 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula »;

b) il comma 2 è abrogato.

(A.C. 411 - sezione 27)

ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 29 DEL PROGETTO DI LEGGE

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis - 1. Dopo l'articolo 445 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 445-bis. — (Affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare) — 1. L'imputato nel formulare le richieste previste dall'articolo 444, comma 1, può subordinarne l'efficacia alla sostituzione della pena detentiva da eseguire con i benefici previsti dall'ordinamento penitenziario, ove applicabili.

2. Quando vi è il consenso del pubblico ministero, il giudice, se ritiene che sussistano le condizioni per l'applicazione di una delle misure indicate nel comma 1, dispone con la sentenza la sostituzione; altrimenti rigetta la richiesta ed ordina procedersi oltre.

3. Se è disposta la sostituzione, il pubblico ministero trasmette senza ritardo gli atti al tribunale di sorveglianza competente

perché determini le prescrizioni relative alle misure applicate ».

29. 02. Pisapia.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis — 1. Al primo comma dell'articolo 445 del codice di procedura penale, le parole: « Anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, la sentenza non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi » sono soppresse.

29. 01. Mantovano, Marino, Neri, Benedetti Valentini, Berselli.

(A.C. 411 — sezione 28)

ARTICOLO 30 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 30.

1. All'articolo 446 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma 3, e 422, comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabilite dall'articolo 458, comma 1 »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il consenso sulla richiesta può essere dato entro i termini previsti dal comma 1, anche se in precedenza era stato negato ».

(A.C. 411 — sezione 29)

ARTICOLO 31 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 31.

1. Il comma 1 dell'articolo 448 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. Nell'udienza prevista dall'articolo 447, nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice, se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1, pronuncia immediatamente sentenza. Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può rinnovare la richiesta e il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza. Nello stesso modo il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 31 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 31.

Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole da: nel giudizio direttissimo *sino alla fine del capoverso con le seguenti:* e nel giudizio direttissimo, il giudice, se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1, pronuncia immediata sentenza. Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari, il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione quando

ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta

31. 3. Pisapia.

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

31. 2. Pecorella.

Al comma 1, capoverso 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: La richiesta non è ulteriormente rinnovabile dinanzi ad altro giudice.

31. 4. La Commissione.

(A.C. 411 - sezione 30)

ARTICOLO 32 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 32.

1. Il comma 2 dell'articolo 452 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. Se l'imputato chiede il giudizio abbreviato, il giudice, prima che sia dichiarato aperto il dibattimento, dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio con il rito abbreviato. Si applicano le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 442 e 443 ».

(A.C. 411 - sezione 31)

ARTICOLO 33 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 33.

1. All'articolo 458 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 l'ultimo periodo è

b) al comma 2 le parole: « e il pubblico ministero ha espresso il proprio consenso » sono soppresse e dopo le parole: « previste dagli articoli » sono inserite le seguenti: « 438, commi 3 e 5, ».

(A.C. 411 - sezione 32)

ARTICOLO 34 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 34.

1. L'articolo 459 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 459. - (Casi di procedimento per decreto). - 1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena.

2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale.

3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, restituisce gli atti al pubblico ministero.

4. Del decreto penale è data comunicazione al querelante.

5. Il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la necessità di applicare una misura di sicurezza personale ».

2. All'articolo 460 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta dal pubblico ministero indicando l'entità dell'eventuale diminuzione della pena stessa al di sotto del minimo edittale; ordina la confisca, nei casi previsti dall'articolo 240, secondo comma, del codice penale, o la restituzione delle cose sequestrate. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale, dichiara altresì la responsabilità della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, nè l'applicazione di pene accessorie. Anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena ».

3. Al comma 1 dell'articolo 464 del codice di procedura penale, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Se l'opponente ha chiesto il giudizio immediato, il giudice emette decreto a norma dell'articolo 456, commi 1, 3 e 5. Se l'opponente ha chiesto il giudizio abbreviato, il giudice fissa con decreto l'udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa; al giudizio si applicano le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 442 e 443. Se l'opponente ha chiesto l'applicazione della pena a norma dell'ar-

ticolo 444, il giudice fissa con decreto un termine entro il quale il pubblico ministero deve esprimere il consenso, disponendo che la richiesta e il decreto siano notificati al pubblico ministero a cura dell'opponente ».

4. Il comma 3 dell'articolo 464 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, nè presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna ».

5. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 689 del codice di procedura penale, al numero 5), dopo le parole: « su richiesta dell'imputato » sono aggiunte le seguenti: « nonchè dei decreti penali ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 34 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 34.

Al comma 2, lettera a), capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ; concede la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato penale spedito a richiesta di privati.

34. 1. La Commissione.

(A.C. 411 - sezione 33)

ARTICOLO 35 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO IX

MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI SUL GIUDIZIO

ART. 35.

1. Al comma 1 dell'articolo 468 del codice di procedura penale, dopo le parole:

« consulenti tecnici » sono inserite le seguenti: « nonché delle persone indicate nell'articolo 210 ».

2. Il comma 2 dell'articolo 468 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. Il presidente del tribunale o della corte di assise, quando ne sia fatta richiesta, autorizza con decreto la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210, escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. Il presidente può stabilire che la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210 sia effettuata per la data fissata per il dibattimento ovvero per altre successive udienze nelle quali ne sia previsto l'esame. In ogni caso, il provvedimento non pregiudica la decisione sull'ammissibilità della prova a norma dell'articolo 495 ».

(A.C. 411 - sezione 34)

ARTICOLO 36 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 36.

1. All'articolo 484 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies ».

2. Gli articoli 485, 486, 487 e 488 del codice di procedura penale sono abrogati.

(A.C. 411 - sezione 35)

ARTICOLO 37 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 37.

1. L'articolo 493 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 493. - (*Richieste di prova*) - 1. Il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato nell'ordine indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove.

2. È ammessa l'acquisizione di prove non comprese nella lista prevista dall'articolo 468 quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare tempestivamente.

3. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.

4. Il presidente impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione e ogni lettura o esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini preliminari ».

(A.C. 411 - sezione 36)

ARTICOLO 38 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 38.

1. Il comma 2 dell'articolo 506 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, può rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici, alle persone indicate nell'articolo 210 ed alle parti già esaminate, solo dopo l'esame e il controesame. Resta salvo

il diritto delle parti di concludere l'esame secondo l'ordine indicato negli articoli 498, commi 1 e 2, e 503, comma 2 ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 38 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 38.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 506 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

« 2-bis. L'ordine delle domande è previsto a pena di inutilizzabilità ».

38. 1. Pecorella.

(A.C. 411 - sezione 37)

ARTICOLO 39 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 39.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 507 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il giudice può disporre a norma del comma 1 anche l'assunzione di mezzi di prova relativi agli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento a norma degli articoli 431, comma 2, e 493, comma 3 ».

(A.C. 411 - sezione 38)

ARTICOLO 40 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 40.

1. L'articolo 512-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 512-bis. (Lettura di dichiarazioni rese da persona residente all'estero). 1. Il

giudice, a richiesta di parte, può disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese da persona residente all'estero anche a seguito di rogatoria internazionale se essa, essendo stata citata, non è comparsa e solo nel caso in cui non ne sia assolutamente possibile l'esame dibattimentale ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 40 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 40.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: tenuto conto sino alla fine del capoverso, con le seguenti: può disporre che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese dal cittadino straniero residente all'estero se la persona, essendo stata citata, non è comparsa, sempre che la rogatoria internazionale non sia stata concessa.

40. 1. Pecorella.

(A.C. 411 - sezione 39)

ARTICOLO 41 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO X

DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ART. 41.

1. Il libro ottavo del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« LIBRO OTTAVO - PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

TITOLO I

DISPOSIZIONE GENERALE

ART. 549. - (Norme applicabili al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica) - 1. Nel procedimento davanti al tribunale in composizione mo-

nocratica, per tutto ciò che non è previsto nel presente libro o in altre disposizioni, si osservano le norme contenute nei libri che precedono, in quanto applicabili.

TITOLO II

CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO

ART. 550. — (*Casi di citazione diretta a giudizio*) — 1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, anche congiunta a pena pecuniaria. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415-bis. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche quando si procede per uno dei seguenti reati:

a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 del codice penale;

b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale;

c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale;

d) violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale;

e) rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;

f) furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale;

g) ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.

3. Se il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale con citazione diretta per un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e la relativa eccezione è proposta entro il termine indicato dall'articolo 491, comma 1, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

ART. 551. — (*Procedimenti connessi*) — 1. Nel caso di procedimenti connessi, se la citazione diretta a giudizio è ammessa solo per alcuni di essi, il pubblico ministero presenta per tutti la richiesta di rinvio a giudizio a norma dell'articolo 416.

ART. 552. — (*Decreto di citazione a giudizio*) — 1. Il decreto di citazione a giudizio contiene:

a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonchè le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;

b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;

c) l'enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;

d) l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonchè del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;

e) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio;

f) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può presentare le richieste previste dagli articoli 438 e 444 ovvero presentare domanda di oblazione;

g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella se-

greteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia;

h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste.

2. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dalle lettere c), d), e) ed f) del comma 1. Il decreto è altresì nullo se non è preceduto dall'avviso previsto dall'articolo 415-bis, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini lo abbia richiesto entro il termine di cui al comma 3 del medesimo articolo 415-bis.

3. Il decreto di citazione è notificato all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine è ridotto a quarantacinque giorni.

4. Il decreto di citazione è depositato dal pubblico ministero nella segreteria unitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli atti e le cose indicati nell'articolo 416, comma 2.

ART. 553. — (*Trasmissione degli atti al giudice dell'udienza di comparizione in dibattimento*) — 1. Il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice con il decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione.

ART. 554. — (*Atti urgenti*) — 1. Il giudice per le indagini preliminari è competente ad assumere gli atti urgenti a norma dell'articolo 467 e provvede sulle misure cautelari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo per il dibattimento, non è trasmesso al giudice a norma dell'articolo 553, comma 1.

ART. 555. — (*Udienza di comparizione a seguito della citazione diretta*) — 1. Almeno sette giorni prima della data fissata per

l'udienza di comparizione, le parti devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210 di cui intendono chiedere l'esame.

2. Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato o il pubblico ministero può presentare la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1; l'imputato, inoltre, può richiedere il giudizio abbreviato o presentare domanda di oblazione.

3. Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, verifica se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione.

4. Se deve procedersi al giudizio, le parti, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove; inoltre, le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.

5. Per tutto ciò che non è espressamente previsto si osservano le disposizioni contenute nel libro settimo, in quanto compatibili.

TITOLO III

PROCEDIMENTI SPECIALI

ART. 556. — (*Giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta*) — 1. Per il giudizio abbreviato e per l'applicazione della pena su richiesta si osservano, rispettivamente, le disposizioni dei titoli I e II del libro sesto, in quanto applicabili.

2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.

ART. 557. — (*Procedimento per decreto*) — 1. Con l'atto di opposizione l'imputato chiede al giudice di emettere il decreto di citazione a giudizio ovvero chiede il giu-

dizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o presenta domanda di oblazione.

2. Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, nè presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna.

3. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto, in quanto applicabili.

ART. 558. — (*Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo*) — 1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato lo conducono direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero. In tal caso citano anche oralmente la persona offesa e i testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza, quello designato di ufficio a norma dell'articolo 97, comma 3.

2. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato gliene danno immediata notizia e presentano l'arrestato all'udienza che il giudice fissa entro quarantotto ore dall'arresto. Non si applica la disposizione prevista dall'articolo 386, comma 4.

3. Il giudice al quale viene presentato l'arrestato autorizza l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi sente l'arrestato per la convalida dell'arresto.

4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma dell'articolo 386, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Se il giudice non tiene udienza, la fissa a richiesta del pubblico ministero, al più presto e comunque entro le successive quarantotto ore. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili.

5. Se l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato e il pubblico ministero vi consentono.

6. Se l'arresto è convalidato a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente al giudizio.

7. L'imputato ha facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a cinque giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.

8. Subito dopo l'udienza di convalida, l'imputato può formulare richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena su richiesta. In tal caso il giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del dibattimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 452, comma 2.

9. Il pubblico ministero può, altresì, procedere al giudizio direttissimo nei casi previsti dall'articolo 449, commi 4 e 5.

TITOLO IV

DIBATTIMENTO

ART. 559. — (*Dibattimento*) — 1. Il dibattimento si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale, in quanto applicabili.

2. Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 140, il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva se le parti vi consentono e il giudice non ritiene necessaria la redazione in forma integrale.

3. L'esame diretto e il controesame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle persone indicate nell'articolo 210 e delle parti private sono svolti dal pubblico ministero e dai difensori. Su concorde richiesta delle parti, l'esame può essere condotto direttamente dal giudice sulla base delle domande e contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori.

4. In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 41 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 41.

Al comma 1, capoverso ART. 550, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: „in quanto compatibili,

41. 1. Pecorella.

(A.C. 411 - sezione 40)

ARTICOLO 42 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO XI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPPOSIZIONE AL DECRETO PENALE DI CONDANNA E DI IMPUGNAZIONI

ART. 42.

1. All'articolo 461, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: « nella cancelleria del tribunale » sono inserite le seguenti: « o del giudice di pace ».

2. All'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale, dopo le parole: « nella cancelleria del tribunale » sono inserite le seguenti: « o del giudice di pace ».

(A.C. 411 - sezione 41)

ARTICOLO 43 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 43.

1. All'articolo 571, comma 3, del codice di procedura penale, sono soppresse le parole da: « Tuttavia » sino alla fine.

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 43 DEL PROGETTO DI LEGGE

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

CAPO XI-bis

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOTTOSCRIZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE D'ASSISE E DELLA CORTE D'ASSISE D'APPELLO

ART. 43-bis. — 1. Al comma 2 dell'articolo 546 del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La sentenza emessa dalla corte d'assise e dalla corte d'assise d'appello è altresì sottoscritta dai giudici popolari ».

43. 01. Pisapia

(A.C. 411 - sezione 42)

ARTICOLO 44 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO XII

DISPOSIZIONI ABROGATIVE, DI ATTUAZIONE E DI COORDINAMENTO

ART. 44.

1. L'articolo 33-sexies del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 170 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è sostituito dal seguente:

« ART. 33-sexies. — *(Inosservanza dichiarata nell'udienza preliminare)* — 1. Se nell'udienza preliminare il giudice ritiene che per il reato deve procedersi con citazione diretta a giudizio pronuncia, nei casi previsti dall'articolo 550, ordinanza di tra-

smissione degli atti al pubblico ministero per l'emissione del decreto di citazione a giudizio a norma dell'articolo 552.

2. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 424, commi 2 e 3, 553 e 554 ».

2. L'articolo 33-*septies* del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 170 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è sostituito dal seguente:

« ART. 33-*septies*. — (*Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo grado*) — 1. Nel dibattimento di primo grado instaurato a seguito dell'udienza preliminare, il giudice, se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione diversa, trasmette gli atti, con ordinanza, al giudice competente a decidere sul reato contestato.

2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, se il giudice monocratico ritiene che il reato appartiene alla cognizione del collegio, dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero ».

3. Si applica la disposizione dell'articolo 420-*ter*, comma 4 ».

3. Al comma 1 dell'articolo 60 del codice di procedura penale le parole: « nel decreto di citazione a giudizio emesso a norma dell'articolo 555 » sono sostituite dalle seguenti: « nel decreto di citazione diretta a giudizio ».

4. All'articolo 516 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 186 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è aggiunto il seguente comma:

« 1-*ter*. Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare, e questa non si è tenuta, l'inosservanza delle relative disposizioni è eccepita, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal comma 1-*bis* ».

5. Il comma 1-*bis* dell'articolo 517 del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 187 del decreto legislativo 19

febbraio 1998, n. 51, è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 516, commi 1-*bis* e 1-*ter* ».

6. Al comma 1 dell'articolo 521 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 188 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sono aggiunte, in fine, le parole: « , ovvero non risulti tra quelli per i quali è prevista l'udienza preliminare e questa non si sia tenuta ».

7. Il comma 1 dell'articolo 521-*bis* del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 189 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è sostituito dal seguente:

« 1. Se, in seguito ad una diversa definizione giuridica o alle contestazioni previste dagli articoli 516, commi 1-*bis* e 1-*ter*, 517, comma 1-*bis*, e 518, il reato risulta tra quelli attribuiti alla cognizione del tribunale per cui è prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero ».

(A.C. 411 - sezione 43)

ARTICOLO 45 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 45.

1. Dopo l'articolo 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« ART. 4-*bis*. — (*Formalità delle richieste per la trasmissione a un diverso ufficio del pubblico ministero*) — 1. La richiesta al procuratore generale di cui all'articolo 54-*quater*, comma 3, del codice, deve essere

depositata presso la segreteria del medesimo, unitamente a copia della richiesta presentata al pubblico ministero ».

2. Ai fini della determinazione dell'ufficio del pubblico ministero che deve procedere, il procuratore generale presso la corte di appello o presso la Corte di cassazione, verificata l'ammissibilità della richiesta, può richiedere la trasmissione di copia degli atti del procedimento ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 45 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 45.

Sopprimerlo.

45. 1. Pecorella.

(A.C. 411 - sezione 44)

ARTICOLO 46 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 46.

1. Al comma 1 dell'articolo 23 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: « a norma dell'articolo 420 comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « a norma degli articoli 420-*bis* e 420-*ter* ».

2. Al comma 1 dell'articolo 31 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e successive modificazioni, le parole: « dall'articolo 420, comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « dagli articoli 420-*bis* e 420-*ter* ».

(A.C. 411 - sezione 45)

ARTICOLO 28 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 48.

1. Agli articoli 123, comma 1, e 163, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la parola: « 566 » è sostituita dalla seguente: « 558 ».

2. All'articolo 12-*bis*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, la parola: « 566 » è sostituita dalla seguente: « 558 ».

(A.C. 411 - sezione 46)

ARTICOLO 50 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 50.

1. All'articolo 141 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « ovvero a norma dell'articolo 557 del codice » sono soppresse;

b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: « Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3, del codice »;

c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. In caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione, l'imputato è ri-

messo in termini per chiedere la medesima. Il giudice, se accoglie la domanda, fissa un termine non superiore a dieci giorni, per il pagamento della somma dovuta. Se il pagamento avviene nel termine il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del reato ».

(A.C. 411 - sezione 47)

ARTICOLO 51 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 51.

1. Gli articoli 155, 156, 158, 160, comma 2, e 161 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono abrogati.

(A.C. 411 - sezione 48)

ARTICOLO 52 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 52.

1. Il comma 2 dell'articolo 159 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

« 2. Il pubblico ministero, nel decreto di citazione a giudizio, può manifestare il proprio consenso all'applicazione della pena su richiesta, indicando gli elementi previsti dall'articolo 444, comma 1, del codice ».

(A.C. 411 - sezione 49)

ARTICOLO 53 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 53.

1. Al comma 1 dell'articolo 223 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: « , acquisito il consenso del pubblico ministero, » sono soppresse.

(A.C. 411 - sezione 50)

ARTICOLO 54 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

TITOLO III

MODIFICHE
ALL'ORDINAMENTO
GIUDIZIARIO

ART. 54.

1. All'articolo 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-*bis*. Possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari solamente i magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento.

2-*ter*. Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari non può esercitare tali funzioni per più di sei anni consecutivi. Qualora alla scadenza del termine egli abbia in corso il compimento di un atto del quale è stato richiesto, l'esercizio delle funzioni è prorogato, limitatamente al relativo procedimento, sino al compimento dell'attività medesima.

2-quater. Il tribunale in composizione monocratica è costituito da un magistrato che abbia esercitato la funzione giurisdizionale per non meno di tre anni.

2-quinquies. Le disposizioni dei commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater* possono essere derogate per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio. Si applicano, anche in questo caso, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ».

2. La disposizione di cui al comma *2-bis* dell'articolo *7-bis* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotta dal comma 1 del presente articolo, si applica ai giudici che assumono le funzioni di giudici incaricati dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alla sostituzione dei giudici che svolgono le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari, alla data di entrata in vigore della presente legge, ove i sei anni siano già trascorsi ovvero scadano entro i due anni da tale data, si provvede entro trentasei mesi dalla predetta data, seguendo l'ordine di anzianità nell'esercizio delle funzioni. Negli altri casi i sei anni decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 54 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 54.

Sopprimerlo.

54. 4. Mantovano, Marino, Neri, Benedetti Valentini, Berselli.

Al comma 1, capoverso 2-bis, sostituire le parole: di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari *con le seguenti:* del giudice per

le indagini preliminari, nonché del giudice dell'udienza preliminare.

54. 6. Pecorella.

Al comma 1, capoverso 2-bis, sostituire le parole: che hanno svolto per almeno due anni funzioni *con le seguenti:* che svolgano contemporaneamente le funzioni di giudice del tribunale in composizione collegiale o abbiano svolto per almeno due anni le funzioni.

54. 9. Saraceni.

Al comma 1, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali disposizioni non si applicano ai magistrati che, nei tribunali non divisi in sezioni, svolgano contemporaneamente funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari e dei giudice del dibattimento penale.

54. 10. Saraceni.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 2-ter.

Conseguentemente:

Al capoverso 2-quinquies, sopprimere le parole: , 2-ter.

Sopprimere il comma 3.

54. 8. Pisapia.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 2-ter.

***54. 1.** Pecorella.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 2-ter.

***54. 5.** Mantovano, Marino, Neri, Benedetti Valentini, Berselli.

Al comma 1, capoverso 2-ter, primo periodo, sostituire le parole: Il giudice incaricato con le seguenti: Nei tribunali divisi in sezioni, il giudice incaricato.

54. 12. Saraceni.

Al comma 1, capoverso 2-ter, primo periodo, dopo le parole: per la fase delle indagini preliminari aggiungere le seguenti: nonché il giudice dell'udienza preliminare.

54. 16. La Commissione.

Al comma 1, capoverso 2-ter, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , salvo che svolga contemporaneamente la funzione di giudice del tribunale in composizione collegiale.

54. 11. Saraceni.

Al comma 1, capoverso 2-quater, sostituire le parole da: è costituito sino alla fine del capoverso, con le seguenti: non può essere costituito da un magistrato che abbia esercitato la funzione giurisdizionale per meno di tre anni, salvo che svolga contemporaneamente la funzione di giu-

dice del tribunale in composizione collegiale.

54. 13. Saraceni.

Al comma 1, capoverso 2-quater, sostituire la parola: per con la seguente: da.

54. 2. Pecorella.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 2-quinquies.

54. 3. Pecorella.

Al comma 1, sostituire il capoverso 2-quinquies con il seguente:

2-quinquies. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Consiglio superiore della magistratura, con le deliberazioni previste dai commi 1 e 3, verifica che il magistrato che esercita le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti per la fase delle indagini preliminari o di giudice del tribunale in composizione monocratica, eserciti stabilmente e continuativamente anche le funzioni di giudice del tribunale in composizione collegiale.

54. 14. Saraceni.

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Prospettive occupazionali dei lavoratori della azienda Dalmine)**A) Interpellanza:**

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato, per sapere – premesso che:

secondo notizie riportate da organi d'informazione locale, regionale e nazionale, la Dalmine spa, alla luce di un rallentamento congiunturale delle produzioni sul mercato dell'acciaio, si appresterebbe a varare un piano di riassetto biennale che, pur prevedendo un piano d'investimenti tra i 70 e gli 80 miliardi annui, prevede altresì il ricorso alla cassa integrazione straordinaria, che dovrebbe partire dal 17 aprile 1999 per concludersi a fine marzo del 2001, e che riguarderebbe inizialmente 730 dipendenti – con punte di 3.000 in fasi successive – ed interessare tutte le unità produttive del gruppo: Dalmine-Sabbio, Costa Volpino, Arcore e Piombino;

inoltre, secondo notizie diffuse dai rappresentanti dei lavoratori metalmeccanici il risultato finale dell'operazione di riassetto potrebbe avere pesanti ricadute sul fronte dell'occupazione. Pare infatti che, secondo le previsioni dell'azienda, per raggiungere l'obiettivo del riassetto, rispetto al numero dei lavoratori attualmente impiegati, potrebbero essere addirittura 630 i dipendenti ad essere in eccesso;

nel particolare, per la sola unità produttiva di Dalmine-Sabbio il numero dei

dipendenti che potrebbero risultare in eccesso è quantificato in 502 (402 operai e 100 impiegati);

nonostante i buoni risultati finanziari che hanno contraddistinto il 1998, già nel corso dello stesso anno la Dalmine spa è ricorsa allo strumento della Cig ordinaria interessando a turno circa 500 dipendenti;

appare necessario, da un lato che l'azienda proceda il prima possibile all'illustrazione completa dell'annunciato programma d'investimento e, dall'altro, provveda all'attuazione di tutte le opportune iniziative per contenere, se non eliminare completamente, il numero dei lavoratori in esubero evitando soluzioni traumatiche per i lavoratori;

altresì necessari appaiono interventi mirati al sostegno del reddito per i lavoratori in cassa integrazione a zero ore;

questa nuova strategia industriale deliberata dalla Dalmine spa è in evidente contrasto con quanto sostenuto, all'atto dell'acquisizione della maggioranza di controllo della società stessa, da parte della nuova proprietà – avvenuto pochissimi anni fa – circa la volontà di garantire i livelli occupazionali e quindi tutti i dipendenti –;

quali urgenti iniziative intendano porre in atto per tutelare i lavoratori della Dalmine spa ed in particolare per ridurre drasticamente la previsione di dipendenti in esubero;

se non ritengano opportuno adoperarsi urgentemente presso i vertici della Dalmine spa, al fine di approfondire la